



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 14 dicembre 2004

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare dell'11-12 dicembre 2004 - Quindicesima giornata andata

Atalanta-Udinese 0-1  
Bologna-Juventus 0-1  
Brescia-Roma 0-1  
Chievo Verona-Palermo 2-1  
Lazio-Lecce 3-3  
Livorno-Parma 2-0  
Milan-Fiorentina 6-0  
Reggina-Cagliari 3-2  
Sampdoria-Messina 1-0  
Siena-Internazionale 2-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 14 dicembre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 44

## 1) SERIE A TIM

### Gare dell'11-12 dicembre 2004 - Quindicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) SOCIETA'

Ammenda di € 13.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, in tre occasioni nel secondo tempo; per aver fatto esplodere un petardo con notevole fragore, al 23° del secondo tempo; per aver lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette in plastica, una delle quali sfiorava un calciatore avversario, tra il 30° e il 40° del secondo tempo; per aver intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale verso due calciatori avversari, quando i medesimi giocavano il pallone, per tutto il corso della gara; sanzione determinata in € 8.000,00 per quest'ultimo episodio, considerata la circostanza attenuante dell'aver un altro gruppo di suoi sostenitori manifestato dissenso verso la condotta razzista, al 5° del primo tempo, nonché la circostanza attenuante relativa alle documentate iniziative della Società per prevenire simili comportamenti, recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi con notevole fragore sul terreno di giuoco, alcuni minuti prima dell'inizio della gara: uno di essi scoppiava vicino al collaboratore dell'Ufficio Indagini che riportava temporanea ipoacusia; per aver fatto esplodere altri petardi con notevole fragore sul terreno e nel recinto di giuoco, all'inizio del secondo tempo e al 28°; per aver lanciato alcuni bengala in un settore occupato da sostenitori avversari, al 16° del secondo tempo, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori lanciato dodici fumogeni sul terreno di giuoco, dal 39° sino alla fine del secondo tempo: i fumogeni provocavano significativo disturbo al regolare svolgimento della gara, tanto che l'Arbitro doveva interrompere il giuoco per due volte; per aver fatto esplodere petardi sul terreno di giuoco, dal 35° sino alla fine del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** a titolo di responsabilità diretta per il comportamento di irrisione del Presidente della società nei confronti dell'Arbitro a fine gara.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **SIENA** a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ingiuriosa tenuta da persona non identificata appartenente allo staff societario che, al termine della partita, urlava verso il Direttore di gara parole gravemente offensive.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni nel recinto di giuoco in tre occasioni durante la gara; per aver fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco, al 9° e al 32° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre petardi sul terreno di giuoco in tre occasioni durante la gara; per aver lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco, al 44° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi sul terreno di giuoco all'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ARGILLI Stefano** (Siena): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

**BEGA Francesco** (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**FRANCESCHINI Ivan** (Reggina): perché, al 48° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio alle gambe.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**COLUCCI Leonardo** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**FAVALLI Giuseppe** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GIACOMAZZI Guillermo** (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MARCOLINI Michele** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**NAKAMURA Shushuke** (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**PORTANOVA Daniele** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**VOLPI Sergio** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

**PAGLIUCA Gianluca** (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**LANGELLA Antonio** (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

**BELLUCCI Claudio** (Bologna)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**MESTO Giandomenico** (Reggina)

**MUNTARI Sulley Ali** (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**AQUILANI Alberto** (Roma)

**BALESTRI Iacopo** (Reggina)

**BARONE Simone** (Palermo)

**BJELANOVIC Sasa** (Lecce)

**BONERA Daniele** (Parma)

**BRIGHI Matteo** (Chievo Verona)

**EVANGELISTA DE MORAES Marcos** (Milan)

**MAURI Stefano** (Udinese)

**ZANCHI Marco** (Messina)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**ABEIJON Nelson** (Cagliari)  
**CAMBIASSO Esteban Matias** (Internazionale)  
**COPPOLA Carmine** (Messina)  
**PAZIENZA Michele** (Udinese)

SECONDA SANZIONE

**ARONICA Salvatore** (Messina)  
**BRESCIANO Marco** (Parma)  
**FALCONE Giulio** (Sampdoria)  
**LANNA Salvatore** (Chievo Verona)  
**MILANETTO Omar** (Brescia)  
**MINGAZZINI Nicola** (Atalanta)  
**YANAGISAWA Atsushi** (Messina)

PRIMA SANZIONE

**FERRANTE TADDEI Rodrigo** (Siena)  
**FLO Tore Andre** (Siena)  
**PANUCCI Christian** (Roma)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**CORDOBA Ivan Ramiro** (Internazionale)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**IBRAHIMOVIC Zlatan** (Juventus)

PRIMA SANZIONE

**COSSATO Federico** (Chievo Verona)  
**DANILEVICIUS Tomas** (Livorno)

c) **ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ARRIGONI Daniele** (Cagliari): perché, al 46° del secondo tempo, in segno di protesta entrava sul terreno di giuoco e rivolgeva all'Arbitro una frase di tenore irriguardoso.

**SIMONI Luigi** (Siena): perché, nell'uscire dal terreno di giuoco al termine della gara, si avvicinava all'Arbitro e da breve distanza gli urlava una frase di tenore irriguardoso.

d) **DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 GENNAIO 2005**

**PERINETTI CASOLI Giorgio** (Siena): perché, in specifica violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di Dirigente addetto all'Arbitro, al 47° del secondo tempo correva verso il Quarto Ufficiale gridando una frase di tenore irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di gara; dopo la fine della partita entrava nello spogliatoio arbitrale e urlava verso il Direttore di gara una frase di tenore irriguardoso.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2004 ED AMMENDA DI € 5.000,00**

**CELLINO Massimo** (Cagliari): perché, in violazione dei doveri inerenti il ruolo di Presidente della Società, al rientro negli spogliatoi al termine della gara, rivolgeva all'Arbitro in segno di irrisione parole di ironico complimento, sottolineate da gesti con la mano.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 24 dicembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 DICEMBRE 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*